

Ordinanza **concernente il rilascio di documenti di viaggio** **per stranieri** **(ODV)**

del 27 ottobre 2004 (Stato 23 novembre 2004)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 capoverso 1 lettera a della legge federale del 26 marzo 1931¹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo;

in applicazione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati e dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954⁴ sullo statuto degli apolidi,

ordina:

Art. 1 Competenza

L'Ufficio federale della migrazione⁵ (UFM) è competente per il rilascio di documenti di viaggio e visti di ritorno per stranieri.

Art. 2 Documenti di viaggio

L'UFM rilascia i seguenti documenti di viaggio:

- a. titoli di viaggio per rifugiati;
- b. passaporti per stranieri;
- c. certificati d'identità per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione o persone ammesse provvisoriamente;
- d. documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri.

Art. 3 Titolo di viaggio per rifugiati

Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati:

RU **2004 4577**

¹ RS **142.20**

² RS **142.31**

³ RS **0.142.30**

⁴ RS **0.142.40**

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- a. uno straniero riconosciuto dalla Svizzera come rifugiato;
- b. uno straniero che è stato riconosciuto come rifugiato da un altro Stato secondo la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, sempre che abbia avuto luogo il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo europeo del 16 ottobre 1980⁶ sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

Art. 4 Passaporto per stranieri

¹ Ha diritto a un passaporto per stranieri:

- a. un apolide riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi;
- b. uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio.

² A uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri.

³ Lo statuto di apolide è menzionato nel passaporto.

Art. 5 Certificato d'identità e visto di ritorno

¹ Un certificato d'identità con o senza un visto di ritorno è rilasciato a una persona bisognosa di protezione, a una persona ammessa provvisoriamente o a un richiedente l'asilo per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, sempre che le condizioni richieste per l'entrata nello Stato di destinazione siano adempiute.

² Un certificato d'identità con un visto di ritorno è rilasciato a una persona sprovvista di documenti bisognosa di protezione, ammessa provvisoriamente o a un richiedente l'asilo:

- a. in caso di grave malattia o decesso di un congiunto;
- b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali;
- c. per gite scolastiche transfrontaliere.

³ Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 2 lettera a i genitori, i fratelli e le sorelle, il coniuge e i figli. È equiparata al coniuge la persona che vive in unione duratura simile a quella coniugale.

⁴ A una persona ammessa provvisoriamente che possiede un documento di viaggio del suo Stato d'origine o di provenienza è rilasciato, per i motivi menzionati nel capoverso 2, un visto di ritorno. Non è applicabile l'articolo 13 dell'ordinanza del 14 gennaio 1998⁷ concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri.

⁶ RS 0.142.305

⁷ RS 142.211

Art. 6 Documento di viaggio sostitutivo

Per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile il rinvio nello Stato d'origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.

Art. 7 Assenza di documenti

¹ È considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e:

- a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o
- b. per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.

² Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza.

³ L'assenza di documenti è accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda.

Art. 8 Deposito di documenti di viaggio esteri

¹ Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l'UFM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri in suo possesso.

² L'UFM riconsegna i documenti di viaggio depositati, quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero.

Art. 9 Effetti giuridici

¹ I documenti di viaggio giusta l'articolo 2 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero.

² Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio.

³ Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d'origine o di provenienza.

⁴ Il certificato d'identità per persone bisognose di protezione, ammesse provvisoriamente o per richiedenti l'asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltanto se contiene un visto di ritorno valido.

Art. 10 Durata di validità

¹ I documenti di viaggio sono validi:

- a. il titolo di viaggio per rifugiati: cinque anni;
- b. il passaporto per stranieri: cinque anni;
- c. il certificato d'identità: un anno;
- d. il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un'entrata.

² Per i bambini che al momento del rilascio non hanno ancora compiuto tre anni d'età, la durata di validità del titolo di viaggio per rifugiati o del passaporto per stranieri è limitata a tre anni.

³ Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di un anno.

⁴ In circostanze particolari, l'UFM può stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.

⁵ La durata di validità non può essere prorogata. Alla scadenza del termine di validità, lo straniero può tuttavia chiedere un nuovo documento di viaggio.

Art. 11 Procedura

¹ Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona davanti alla competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all'autorità cantonale degli stranieri all'attenzione dell'UFM.

² Se possibile, la domanda deve essere presentata all'autorità cantonale degli stranieri sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell'inizio del viaggio previsto.

³ L'autorità cantonale degli stranieri trasmette la domanda e il suo preavviso all'UFM.

⁴ L'UFM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all'estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l'entrata in Svizzera.

Art. 12 Archiviazione e distruzione di documenti

¹ I documenti non più necessari, in particolare i documenti di viaggio che non possono essere recapitati o non sono stati ritirati così come quelli restituiti, sono proposti all'Archivio federale per archiviazione. I documenti che l'Archivio federale ritiene privi d'interesse ai fini dell'archiviazione, sono distrutti dall'UFM, con riserva del capoverso 2.

² I documenti di viaggio restituiti possono, su richiesta, essere resi inservibili e lasciati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.

Art. 13 Rifiuto

¹ L'UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se:

- a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, è sufficiente il consenso di un genitore. Se, in base alle circostanze, non si può senz'altro supporre che l'altro genitore sia d'accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest'ultimo;
- b. il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è in contrasto con una decisione pronunciata da un'autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale;
- c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
- d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un giudice svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
- e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca RIPOLE per un crimine o un delitto.

² Se da una perizia o da una sentenza del giudice risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, l'UFM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.

Art. 14 Perdita

¹ Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.

² Il titolare deve denunciare, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio al posto di polizia locale. Se è avvenuta all'estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest'ultima trasmette l'annuncio della perdita all'UFM.

³ Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.

⁴ Il documento di viaggio perde la sua validità con l'annuncio della perdita.

⁵ La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOLE:

- a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale;
- b. se la perdita è avvenuta all'estero: dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all'annuncio di perdita dell'UFM.

Art. 15 Sostituzione

¹ In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia.

² I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.

Art. 16 Ritiro

¹ L'UFM ritira un documento di viaggio svizzero, se:

- a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento;
- b. il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto revoca il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, si procede conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera a;
- c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
- d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è prescritta né scontata;
- e. da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio.

² I documenti di viaggio ritirati vanno restituiti all'UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio ritirati, ma non restituiti, sono considerati persi. L'UFM li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.

Art. 17 Emolumenti

¹ Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all'obbligo dell'emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo.

² Gli emolumenti ammontano a:

- | | | |
|----|--|---------|
| a. | per il rilascio di un documento di viaggio | franchi |
| 1. | per adulto | 100 |
| 2. | per bambino | 50 |
| b. | per l'iscrizione di un visto di ritorno | |
| 1. | per adulto | 45 |
| 2. | per bambino | 22 |

³ L'UFM riscuote un emolumento forfetario di 100 franchi per documento, se il documento di viaggio è stato perso o se è divenuto inservibile.

⁴ Per accertamenti approfonditi all'estero, l'UFM calcola l'emolumento in base al dispendio. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 28 gennaio 2004⁸ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

⁸ RS 191.11

⁵ Le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono riscuotere un emolumento di 20 franchi al massimo per coprire le loro spese.

⁶ Le persone che non possono provvedere in modo sufficiente con i propri mezzi al loro sostentamento sono esentati, su domanda, dal pagamento dell'emolumento. La domanda va motivata e corredata dai necessari mezzi di prova.

Art. 18 Spese

Le spese d'invio e d'imballaggio sono conteggiate separatamente.

Art. 19 Riscossione

Gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell'accettazione della domanda.

Art. 20 Produzione dei documenti di viaggio

L'UFM può affidare in tutto o in parte la produzione dei documenti di viaggio all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

Art. 21 Sistema d'informazione per i documenti di viaggio

¹ L'UFM gestisce un sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno a stranieri (ISR) ai sensi degli articoli 2–6.

² L'ISR contiene i seguenti dati:

- a. le generalità del richiedente, come cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, fotografia, cognome e nome dei genitori, cognome e nome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero dell'incarto e numero personale;
- b. i dati relativi alla domanda, come la data della presentazione, la decisione sulla domanda;
- c. i dati relativi al documento di viaggio, come la data del rilascio e la durata di validità;
- d. la firma e il cognome e nome del rappresentante legale nel caso di documenti di viaggio rilasciati a stranieri minorenni o interdetti;
- e. il cognome coniugale, il nome in religione o il nome d'arte e i dati relativi a segni particolari, come disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che il documento di viaggio contenga queste indicazioni;
- f. i dati sui documenti di viaggio persi ai sensi dell'articolo 14.

³ Per verificare se il richiedente è segnalato per arresto secondo l'articolo 13 capoverso 1 lettera e, avviene una consultazione automatica di RIPOL.

⁴ I dati rilevati dall'UFM secondo il capoverso 2 sono trattati dai collaboratori dell'UFM incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno. L'autorizzazione per consultare e trattare i dati in questione è disciplinata nell'allegato.

⁵ L'UFM può rendere accessibili alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, i dati rilevati secondo il capoverso 2 conformemente all'allegato, sempre che tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti legali:

- a. per la produzione di documenti di viaggio: l'UFCL;
- b. esclusivamente per l'esecuzione del controllo delle persone: i posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni e il Corpo delle guardie di confine;
- c. esclusivamente per l'accertamento dell'identità e per la registrazione di annunci concernenti la perdita di documenti di viaggio: i posti di polizia designati dai Cantoni.

⁶ I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi d'interesse ai fini dell'archiviazione sono cancellati dall'UFM.

Art. 22 Protezione dei dati

¹ Ogni straniero può domandare per scritto all'UFM se nel sistema d'informazione ISR sono elaborati dati che lo riguardano.

² L'informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richiedente memorizzati nel sistema d'informazione ISR.

³ Per rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta è applicabile l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei dati (LPD).

⁴ Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

⁵ Le altre pretese degli interessati sono disciplinate dall'articolo 25 LPD.

Art. 23 Documenti di fortuna

¹ Se, in seguito a un'interruzione presso l'UFCL, la produzione dei documenti di viaggio non fosse possibile per un prolungato periodo di tempo, l'UFM può in via straordinaria rilasciare gratuitamente in loro vece un altro documento di viaggio idoneo (documento di fortuna).

² Nel documento di fortuna occorre menzionare il genere del documento di viaggio sostituito.

³ Un documento di fortuna rilasciato in luogo e vece del titolo di viaggio per rifugiati non dà al titolare il diritto di viaggiare nel suo Stato d'origine o di provenienza.

⁴ L'UFM informa i titolari dei documenti di fortuna sulla ripresa della produzione dei documenti di viaggio e rilascia loro, previa restituzione del documento di fortuna, un nuovo documento di viaggio.

⁹ RS 235.1

⁵ Le disposizioni sul rifiuto, la perdita, la sostituzione e il ritiro di documenti di viaggio si applicano per analogia anche al documento di fortuna.

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹⁰ concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie

Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicato il nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2004.

¹⁰ [RU 1999 2368]

Allegato
(art. 21 cpv. 4 e 5)

Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell'ISR

I dati elencati di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati)

C = consultazione; T = trattamento e consultazione

Nome del campo dei dati	Confederazione					Canton
	UFM Admin	UFM User	UFM lettori	UFCL	Cgef	
						Posti di polizia cant
Record doc. di viaggio + banca dati						
I. Dati del documento di viaggio						
Tipo di documento di viaggio (art. 2 ODV)	T	T	C	C	C	C
Cognome (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Nome (i) (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Sesso (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Data di nascita (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Luogo di nascita (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Statura (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Fotografia (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Numero personale (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Data del rilascio (art. 21 cpv. 2 lett. c ODV)	T	T	C	C	C	C
Durata di validità (art. 21 cpv. 2 lett. c ODV)	T	T	C	C	C	C
Codice del Paese (art. 21 cpv. 2 lett. c ODV)	T	T	C	C	C	C
Numero del documento di viaggio (art. 21 cpv. 2 lett. c)	E	T	C	C	C	C

Nome del campo dei dati	Confederazione					Can tone
	UFM Admin	UFM User	UFM lettori	UFCL	Cgcf	Posti di polizia cant
Autorità di rilascio (art. 21 cpv. 2 lett. c ODV)	T	T	C	C	C	C
Rappresentante legale dei minorenni o degli interdetti (art. 21 cpv. 2 lett. d ODV)	T	T	C	C	C	C
Registrazioni su richiesta del richiedente (art. 21 cpv. 2 lett. e ODV)	T	T	C	C	C	C
II. Dati supplementari nella banca dati						
Dati sulla perdita di un documento di viaggio (art. 14 cpv. 1 e art. 21 cpv. 2 lett. f ODV)	T	T	C	C	C	C
Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registrazione di un documento di viaggio in RIPOL (art. 14 cpv. 5 ODV e art. 21 cpv. 2 lett. f)	T	T	C	C	C	C
Ritiro (art. 16 ODV)	T	T	C	C	C	C
Cittadinanza (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Indirizzo (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Cognome e nome dei genitori (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Firma (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Numero dell'incarto (art. 21 cpv. 2 lett. a ODV)	T	T	C	C	C	C
Presentazione della domanda (art. 21 cpv. 2 lett. b)	T	T	C	C	C	C
Decisione sulla domanda (art. 21 cpv. 2 lett. b)	T	T	C	C	C	C
Altri dati relativi alla domanda (art. 21 cpv. 2 lett. b)	T	T	C	C	C	C
Altri dati relativi allo statuto del documento di viaggio (art. 21 cpv. 2 lett. c)	T	T	C	C	C	C
Le firme dei rappresentanti legali nel caso di documenti di viaggio rilasciati a minorenni o interdetti (art. 21 cpv. 2 lett. d)	T	T	C	C	C	C

Abbreviazioni:

UFM Admin	Ufficio federale della migrazione, Direzione della Sezione Svizzera tedesca 2 della Divisione dimora e ritorno (servizio competente dell'Ufficio federale della migrazione, art. 1 ODV)
UFM User	Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Sezione Svizzera tedesca 2 della Divisione dimora e ritorno (servizio competente dell'Ufficio federale della migrazione, art. 1 e art. 21 cpv. 4 ODV)
UFM lettori	Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Divisione dimora e ritorno (servizio competente dell'Ufficio federale della migrazione, art. 1 ODV)
UFCL	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, produttore dei documenti di viaggio (art. 21 cpv. 5 lett. a ODV)
Cgcf	Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 21 cpv. 5 lett. b ODV)
Posti di polizia dei Cantoni	Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci concernenti documenti di viaggio persi (art. 14 cpv. 5 lett. a e art. 21 cpv. 5 lett. c ODV)